

Ai fini dell'accertamento della codatorialità, è necessaria la coesistenza di unica struttura organizzativa e produttiva, il coordinamento tecnico e finanziario da parte di un solo soggetto e l'utilizzazione dei medesimi lavoratori

Corte di Cassazione, sentenza 24 giugno 2021, n. 18135

[Download \(PDF, 523KB\)](#)